



OSSERVATORIO
CORPORATE M&A
di Morri Rossetti


Monthly Roundup

Settembre – ottobre 2024

Settembre - ottobre 2024

I principali aggiornamenti in materia di diritto commerciale e societario degli scorsi mesi.

Il diritto di informazione sugli affari della controllata da parte del socio di S.r.l. con diritti particolari



Il Tribunale di Venezia, Sez. specializzata in Materia di Impresa, con ordinanza n. 1480 del 10 maggio 2024, ha sancito la legittimità del diritto particolare del socio di S.r.l. a richiedere ed ottenere dagli amministratori le informazioni relative allo svolgimento degli affari sociali e la documentazione relativa all'amministrazione di una società controllata.

La vicenda

La vicenda trae origine dalla proposizione di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., promosso da due soci di una società a responsabilità limitata i quali, a seguito della richiesta di accedere ad una serie di documenti ed informazioni della S.r.l. di cui erano soci ex art. 2476, secondo comma, c.c., nonché di una società interamente controllata dalla S.r.l. stessa in forza di un diritto particolare vantato dai ricorrenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 9-bis dello statuto della S.r.l. controllante, ricevevano solo parte della documentazione richiesta.

I ricorrenti fondavano il proprio ricorso: (i) sotto il profilo del *fumus boni iuris*, sulla legittimazione a

richiedere l'accesso alla documentazione anche della società controllata in quanto soci non amministratori titolari di diritti particolari a loro attribuiti dallo statuto della controllante, che peraltro deteneva il 100% del capitale sociale della controllata; e (ii) sotto il profilo del *periculum in mora*, sulle conseguenze dannose del diniego, che avrebbero comportato una lesione del diritto di controllo dei soci.

La società controllante si costituiva in giudizio eccependo, *inter alia*, il difetto di legittimazione attiva dei due ricorrenti, in quanto soci della controllante non della controllata. In particolare, la società resistente contestava l'estraneità di un potere di direzione e coordinamento della controllante nei confronti della controllata tale da permettere l'accesso alla documentazione e alle informazioni di quest'ultima, eccependo l'estraneità della documentazione richiesta rispetto ai rapporti tra controllante e controllata.

La decisione

Il Tribunale di Venezia ha riconosciuto il diritto dei soci ricorrenti di richiedere ed ottenere ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c. e dell'art. 9-bis dello statuto, le notizie e i documenti relativi all'amministrazione della controllante e della controllata.

In particolare, per ciò che concerne la richiesta avente ad oggetto la documentazione afferente alla società controllata, l'art. 9-bis dello statuto della società controllante prevedeva il diritto particolare di entrambi i soci ricorrenti di "*nomina degli amministratori delle società controllate e di determinazione del relativo compenso, il diritto di veto in ordine alle decisioni dei soci relative allo*

scioglimento e alla modifica dello statuto delle società controllate e relative ad ogni atto dispositivo che abbia per oggetto le società controllate o le aziende da queste possedute”.

Alla luce di ciò, il Tribunale di Venezia ha ritenuto che, al fine di poter esercitare i diritti particolari loro riconosciuti, gli stessi dovessero poter accedere alla documentazione richiesta. Pertanto, il Tribunale di Venezia, Sez. specializzata in Materia di Imprese, ha ordinato alla società resistente di consentire ai ricorrenti di consultare la documentazione societaria della controllante e della controllata e di estrarne copia, in quanto legittimati ad accedere a tali informazioni ai sensi, rispettivamente, dell’art. 2476, comma 2 c.c. e dell’art. 9-bis dello statuto della controllante.

* * *

Legittimazione del socio pignorato all'impugnazione della delibera assembleare nella quale abbia votato il creditore pignoratizio in sua vece



La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16047 del 10 giugno 2024 ha stabilito che il socio di società a responsabilità limitata che abbia dato in pegno la propria quota conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare nella quale abbia votato in sua vece il creditore pignoratizio. Ciò in quanto dal combinato disposto degli artt. 2352 e 2471-bis c.c. si evince che il socio la cui quota sia stata oggetto di

pegno, in difetto di diversa pattuizione, perde il solo diritto di voto in assemblea ma conserva tutti gli altri diritti amministrativi, ivi compreso quello di impugnazione delle deliberazioni contrarie alla legge o all’atto costitutivo.

La vicenda

Una società a responsabilità limitata promuoveva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello, in riforma alla sentenza di primo grado, accoglieva l’impugnazione proposta da due soci della società avente ad oggetto l’annullamento della delibera di approvazione del bilancio, ritenendo quest’ultima affetta da un vizio di carenza di informazione, non risultando depositato presso la sede sociale il progetto di bilancio, oggetto di successiva approvazione in assemblea.

Tra i motivi di ricorso la società adduceva, *inter alia*, il difetto di legittimazione di uno dei due soci a impugnare la deliberazione assembleare in quanto, in relazione alla sua quota, aveva partecipato all’assemblea il proprio creditore pignoratizio, il quale aveva espresso voto favorevole alla delibera di approvazione del bilancio di esercizio.

La decisione


La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso proposto dalla società sostenendo che il voto del creditore pignoratizio non è espresso in rappresentanza del socio-debitore pignorato, ma in sostituzione di quest’ultimo. Ciò comporta che il voto assembleare espresso dal creditore pignoratizio in luogo del socio vincola anche quest’ultimo solo ove si consolidi per effetto della mancata impugnazione. Infatti, il socio la cui quota sia stata ceduta in pegno conserva il diritto ad impugnare le deliberazioni assembleari, atteso che la sua posizione è equiparabile a quella dei soci assenti o dissenzienti, non potendo ritenersi

che il voto favorevole del creditore pignoratizio della quota precluda al socio l'esercizio dei poteri amministrativi a esso spettanti in dipendenza della propria qualità di socio.

Pertanto, ove non si rinvenga un espresso conferimento del potere di rappresentanza anche sostanziale al creditore pignoratizio, quest'ultimo è sì legittimato a partecipare all'assemblea in luogo del socio, ma tale sostituzione non priva il socio del potere di impugnare la delibera assembleare. Ciò in quanto l'art. 2471-bis c.c., che disciplina il pegno della partecipazione, rinvia espressamente all'art. 2352 c.c., nel quale è espressamente previsto che al creditore pignoratizio spetta in via esclusiva il diritto di voto in assemblea ma che, in assenza di diversa pattuizione, il socio conserva i diritti amministrativi diversi da quelli inerenti al solo diritto di voto, tra i quali rientra anche quello di impugnare la deliberazione illegittima.

* * *

Azione revocatoria ordinaria e delibere modificative dello statuto di società di capitali



La Corte di Cassazione con sentenza n. 6384 del 3 marzo 2023 si è pronunciata sull'ammissibilità dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti di delibere modificative dello statuto di società di capitali, statuendo che tale azione non può essere esercitata nei confronti di tali atti, non

avendo questi ultimi effetti esterni sulla garanzia patrimoniale generale della società.

La vicenda

La vicenda trae origine dal giudizio promosso da due creditori sociali nei confronti di una società consortile per azioni e dei suoi soci per ottenere una dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., della delibera di modifica dello statuto sociale adottata dall'assemblea straordinaria dei soci nella parte in cui era stato sostituito l'obbligo in capo ai soci di rimborsare *"annualmente alla società, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione la capitale, le spese del suo funzionamento nella misura in cui queste superino l'ammontare dei ricavi/proventi di competenza dell'esercizio medesimo in modo che l'esercizio si chiuda senza perdite"*, con la mera possibilità di compiere tale atto.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea sostenendo che tale modifica statutaria si traduceva in un atto di disposizione del patrimonio a contenuto abdicativo, trattandosi di una rinuncia a un credito sociale vantato nei confronti dei soci e, conseguentemente, dichiarava la delibera inefficace nei confronti del Fallimento. I soci soccombenti, dopo aver infruttuosamente proposto appello, ricorrevano per cassazione.

La decisione

Pronunciandosi sul ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello, enunciando il principio di diritto secondo cui *"L'azione pauliana di cui agli artt. 2901 ss. c.c. non può essere esercitata nei confronti di atti endosocietari posti in essere da società di capitali, anche consortili, rappresentati da delibere modificative dello statuto, tali atti non avendo effetti esterni in termini di incidenza sulla garanzia patrimoniale generale, bensì essendo compiuti unicamente per la gestione dell'attività del"*


soggetto giuridico, e sussistendo d'altronde nella normativa societaria strumenti specifici che ne presidiano la legittimità, mentre l'azione pauliana è comunque esercitabile nei confronti degli atti esterni delle suddette società giuridicamente personalizzate".

Nell'esaminare la questione e nell'escludere l'assoggettabilità ad azione revocatoria ordinaria delle delibere modificative di clausole statutarie, la Corte di Cassazione ha osservato come la natura organizzativa interna, con effetti esterni solo indiretti delle delibere che modificano lo statuto, da un lato, e lo "schermo" posto dalla personalità giuridica attribuita alla società, dall'altro, impediscono che tali atti possano essere "attaccati" da soggetti esterni alla società, salvo specifiche eccezioni previste dal legislatore quali, ad esempio, la possibilità per i creditori di proporre opposizione a operazioni di fusione, scissione e riduzione del capitale sociale, o di impugnare la delibera per nullità ex artt. 2379 e 2379-ter c.c..

I Giudici della Suprema Corte hanno dunque escluso che possa essere proposta l'azione di cui all'art. 2901 c.c. nei confronti di una delibera di modifica dello statuto, trattandosi di un atto endosocietario.

* * *

Validità delle delibere in cui il socio-amministratore di S.r.l. vota sul proprio compenso



La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10889 del 23 aprile 2024, aderendo ad un precedente orientamento giurisprudenziale della stessa, ha stabilito che la delibera assembleare di S.r.l. determinativa del compenso dell'amministratore non può considerarsi invalida per il mero fatto che essa sia stata adottata con il voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte all'assemblea in qualità di socio, se non risulta altresì pregiudicato l'interesse sociale. Ciò in quanto la mera circostanza che siffatta delibera consenta al socio-amministratore il conseguimento (anche) di un suo interesse non comporta, di per sé, un pregiudizio all'interesse sociale.

La vicenda

La vicenda trae origine dall'impugnazione della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata con la quale il socio di minoranza della stessa richiedeva l'annullamento della delibera di determinazione dei compensi dei membri del consiglio di amministrazione, in quanto assunta in una situazione di conflitto di interessi ex art. 2479-ter c.c..

Ciò in quanto, secondo la tesi sostenuta da parte attrice, il socio di maggioranza Alfa s.n.c., con proprio voto determinante aveva dapprima rigettato la proposta del socio di minoranza di ridurre notevolmente il compenso degli

amministratori nonostante la società avesse registrato perdite tali da ridurre il capitale sociale di oltre un terzo e, successivamente, perseguendo un interesse extra-sociale, aveva deliberato di assegnare un compenso sproporzionato agli amministratori della società, i quali erano, tra l'altro, soci illimitatamente responsabili della stessa Alfa s.n.c..

Sia in primo che in secondo grado veniva rigettata l'impugnazione della delibera ex art. 2479-ter in quanto, secondo i giudici di merito, il socio di maggioranza non aveva inteso perseguire un interesse extra-sociale e personale in contrasto con quello della società, non ravvisandosi tra l'altro alcuna sproporzione e irragionevolezza dei compensi riconosciuti agli amministratori stessi. Anzi, come precisato dal giudice di appello, l'impugnata delibera di approvazione del compenso degli amministratori in realtà prevedeva una riduzione del compenso degli stessi, proprio in ragione delle difficoltà economiche della società.

Avverso la sentenza di secondo grado il socio di minoranza proponeva ricorso per cassazione.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal socio di minoranza in quanto l'art. 2479-ter, secondo comma, c.c. prevede che sono invalide e, in quanto tali, possono essere impugnate, le delibere di una società a responsabilità limitata qualora siano assunte con la partecipazione determinante dei soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società e siano idonee a cagionare un danno alla stessa. La fattispecie, dunque, richiede l'accertamento dell'esistenza di una situazione di conflitto di interessi tra il socio e la società, la

decisività del voto espresso e la potenziale dannosità della delibera per la società.

La situazione di conflitto di interessi tra socio e società presuppone che il primo si trovi nella condizione di essere portatore, con riferimento a una specifica delibera, di un duplice e contrapposto interesse: da un lato il proprio interesse personale e dall'altro quello della società.

Questa duplicità di interessi dev'essere tale per cui il socio non possa realizzare l'uno se non sacrificando l'altro. Pertanto, la circostanza che una delibera consenta al socio il conseguimento (anche) di un suo personale interesse non comporta, di per sé, un pregiudizio all'interesse sociale. Dunque, la Suprema Corte, in conformità a quanto già stabilito dalla stessa con la sentenza n. 28748 del 3 dicembre 2008, ha precisato che la deliberazione determinativa del compenso dell'amministratore non può considerarsi invalida per il mero fatto che essa sia stata adottata col voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte all'assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l'interesse sociale.

Pertanto, con riferimento al caso di specie, *"la mera circostanza che il socio privato, per il tramite dell'amministratore della società, abbia votato la delibera avente a oggetto la determinazione del compenso dell'amministratore medesimo non è idonea a dare luogo a una situazione di conflitto di interesse, rilevante ai fini che qui interessano, non avendo la Corte territoriale accertato – né la parte ricorrente dedotto di aver allegato – la presenza di elementi significativi di una incompatibilità dell'interesse sociale con l'interesse individuale perseguito"*.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Roberta Incorvaia

Partner e Responsabile Osservatorio Corporate M&A

Roberta.Incorvaia@MorriRossetti.it

Morri Rossetti



Osservatorio M&A





OSSERVATORIO
CORPORATE M&A
di Morri Rossetti

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-wealth.it